

**MESSAGGIO**

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio  
della Cassa ticinese di credito agricolo al 31 dicembre 1962

(del 19 maggio 1964)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

A sensi degli art. 29 e 30 della legge 11 luglio 1958 circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo, abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione :

- 1) la relazione del Consiglio di amministrazione della Cassa ticinese di credito agricolo sul quarto esercizio, con il relativo conto perdite e profitti e il bilancio al 31 dicembre 1962 ;
- 2) il rapporto 22 marzo 1963 della Commissione di revisione proponente l'approvazione del bilancio e del conto perdite e profitti.

Sulla scorta di tali documenti vi proponiamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Pellegrini*

p. o. Il Cancelliere :  
*Beati*

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Cassa ticinese di credito agricolo al 31 dicembre 1962

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

preso atto delle informazioni e considerazioni contenute nella relazione 15 marzo 1963 del Consiglio di amministrazione della Cassa ticinese di credito agricolo e del rapporto 22 marzo 1963 della Commissione sull'esercizio 1962 ;  
visto il messaggio 19 maggio 1964 n. 1220 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Sono approvati il conto perdite e profitti 1962 ed il bilancio al 31 dicembre 1962 della Cassa ticinese di credito agricolo, i quali chiudono con un beneficio netto di Fr. 43.589,10 che, aggiunto all'utile netto degli esercizi 1959 - 1960 - 1961 di Fr. 57.718,80, dà un beneficio netto di Fr. 101.307,90.

*Art. 2.* — E' approvata l'iscrizione al nuovo esercizio 1963 del beneficio netto di Fr. 101.307,90.

*Art. 3.* — E' dato scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e alla Commissione di revisione della Cassa ticinese di credito agricolo.

*Art. 4.* — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---